

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE TEATRALE - CULTURALE

Erre Teatro

L'anno 2012 (duemiladododici) il giorno 30 (trenta) del mese di agosto tra i sottoscritti:-----

- Claudia Albano, nata a SALERNO il 14 luglio 1973 (cod. fiscale: LBN CLD 73L54 H703Z) e residente a MILANO in Via E. Folli 5 - 20134;-----
- Vincenzo Albano, nato a SALERNO il 29 maggio 1976 (cod.fiscale LBN VCN 76E29 H703U) e residente a SALERNO in Piazza Onofrio Coppola 2 - 84126;-----
- Ilaria Albano, nata a SALERNO l'11 ottobre 1981 (cod. fiscale: LBN LRI 81R51 H70EM) e residente a MILANO in via P.A. Saccardo 44 - 20134;-----

denominati d'ora in avanti "Soci fondatori",-----

è costituita l'Associazione culturale - teatrale senza scopo di lucro denominata **"Erre Teatro"**, di seguito, per brevità, anche individuata come **"Associazione"**.-----

L'Associazione è regolata a norma del Titolo II Capo III artt. 36 e ss. del codice civile, nonché dallo statuto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale. L'Associazione ha sede in Salerno, Piazza Onofrio Coppola 2. L'Associazione ha durata indeterminata ma può essere sciolta, in qualsiasi momento, previa decisione

assembleare, con la maggioranza dei voti dei soci presenti.---

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci, i quali, riuniti in assemblea, eleggono gli organi dell'associazione per i primi tre anni.-----

Il primo Consiglio Direttivo viene formato dai soci fondatori come sopra meglio identificati.-----

I consiglieri nominati eleggono alla carica di Presidente con funzioni anche di Tesoriere il Sig. Vincenzo Albano, nato a SALERNO il 29 maggio 1976 (cod. fiscale LBN VCN 76E29 H703U) e residente a SALERNO in Piazza Onofrio Coppola 2 - 84126, alla carica di vicepresidente la Sig.ra Ilaria Albano, nata a SALERNO l'11 ottobre 1981 (cod. fiscale: LBN LRI 81R51 H70EM) e residente a MILANO in via P.A. Saccardo 44 - 20134, ed alla carica di segretario la Sig.ra Claudia Albano, nata a SALERNO il 14 luglio 1973 (cod. fiscale: LBN CLD 73L54 H703Z) e residente a MILANO in Via E. Folli 5 - 20134.-----

-

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante, viene autorizzato ad impegnare l'Associazione in tutti gli atti ed operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione ratificando, sin da ora, il suo operato.-----

Tutti gli effetti della presente scrittura decorrono da oggi,

30 (trenta) agosto 2012 (duemiladodici).-----

L'Associazione costituita, senza scopo di lucro, persegue finalità di carattere culturale e sociale ed ha il fine di realizzare la produzione, promozione, distribuzione e programmazione di spettacoli, di iniziative culturali e di formazione in genere. L'associazione potrà organizzare e divulgare quanto suddetto sia in Italia che all'estero.-----

L'associazione potrà svolgere le predette attività anche in aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo, attrezzate o meno, coperte o scoperte; il tutto nel rispetto, ovviamente, delle formalità di autorizzazione richieste dagli enti interessati. La durata dell'associazione è illimitata, ma potrà essere anticipatamente sciolta per deliberazione dell'assemblea con la maggioranza dei voti.-----

L'associazione è retta dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A" e ne forma parte integrante e sostanziale. Ogni variazione dello statuto si delibera in sede assembleare con la maggioranza dei voti dei presenti.-----

Salerno lì, 30 agosto 2012

Claudia Albano

Vincenzo Albano

Ilaria Albano

STATUTO

ASSOCIAZIONE TEATRALE - CULTURALE

Erre Teatro

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata «Erre Teatro».

L'associazione ha sede in Salerno, Piazza Onofrio Coppola n.2.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.-----

Art. 2 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.-----

Art. 3 Finalità ed oggetto

L'associazione si prefigge l'obiettivo di promuovere lo studio, la conoscenza e la diffusione della cultura in generale.

La Associazione ha il fine di realizzare, inoltre, la produzione, promozione, distribuzione e programmazione di spettacoli, di iniziative culturali e di formazione, anche interdisciplinari, per:-----

- favorire l'aggregazione e l'interazione di giovani artisti ed operatori culturali, nel segno di uno scambio tra diverse realtà sociali e territoriali; di un confronto di idee sul passato, sul contemporaneo e sul futuro.

- ampliare la conoscenza e la diffusione della cultura nazionale ed europea.-----

Art. 4 Soci

Chi intenda aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande d'ammissione entro 90 gg. dal loro ricevimento accogliendo la domanda, ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso, l'aspirante socio, entro trenta giorni dalla notizia di diniego, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta alla prima riunione. I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie: Soci Fondatori, Soci Benemeriti, Soci Onorari, Soci Ordinari. Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione ed hanno sottoscritto l'atto costitutivo. Sono Soci Benemeriti coloro che con donazioni e contributi concorrono all'incremento del patrimonio dell'Associazione. I Soci Onorari sono nominati dal consiglio direttivo su proposta del Presidente ovvero di tutti i Soci Fondatori e sono scelti fra le personalità della musica, dell'arte, della cultura, dello sport, della politica, dell'economia, ecc. Essi devono avere l'approvazione unanime dell'Assemblea. Sono Soci Ordinari coloro che si iscrivono all'Associazione allo scopo di collaborare all'or-

ganizzazione delle manifestazioni culturali da essa organizzate. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite dal regolamento. Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro che sono ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione stessa e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. Tutti i Soci, siano essi Fondatori, Benemeriti, Onorari ed Ordinari hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che viene determinata dal consiglio direttivo. Non sono ammesse forme di partecipazione alla vita associativa di carattere temporaneo.-----

Art. 5 Recesso ed esclusione soci

La qualità di socio si perde per a)morte, b)morosità, c)dimissioni, d)esclusione. Il socio che intende recedere deve comunicare la dichiarazione di recesso per iscritto al consiglio direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. L'esclusione del socio può essere deliberata dal consiglio direttivo sia per gravi motivi che per inattività prolungata dell'associato.----

Il provvedimento di esclusione va comunicato al socio escluso e può essere opposto dallo stesso con le stesse modalità indicate sopra e riguardanti il rifiuto alla domanda d'iscrizione.

I soci receduti od esclusi o che, comunque, abbiano cessato

di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.-----

Art. 6 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: - contributi degli aderenti, - contributi di privati, - contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, - contributi di organismi internazionali, - liberalità e lasciti testamentari.

I fondi costituiti dalle quote associative, da contributi di Enti e di privati, da sottoscrizione o da altri proventi saranno utilizzati solo per i fini definiti dall'art. 3; non possono essere suddivisi dai soci, gli amministratori e gli organi di controllo.-----

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione: - l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.-----

Art. 8 Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui al precedente art. 4 ed è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal consiglio direttivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti

per l'approvazione:-----

1. la relazione del consiglio direttivo sull'andamento della

gestione dell'associazione;-----

2. il bilancio dell'esercizio finanziario.-----

3. L'assemblea delibera inoltre in merito:-----

- all'ammontare della quota associativa annua;-----

- alla nomina del consiglio direttivo;-----

- ad altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.-----

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.-----

Art. 9 Poteri e deliberazioni dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea è fatta mediante lettera raccomandata a/r, a mezzo pec ovvero a mezzo fax almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio ma non da un estraneo all'associazione. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di un socio. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi, la presidenza è assunta dal più anziano di età dei soci il quale, constatata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'assemblea, fa deliberare in merito alla persona che deve presiederla successivamente.-----

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni. Nei casi di legge e, inoltre, quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio da lui scelto. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni di modifica del presente statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno la maggioranza dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno metà dei soci. Spetta al presidente la constatazio-

ne della regolarità delle deleghe, del diritto di intervenire all'assemblea e della validità della stessa. La validità dell'assemblea, una volta constatata dal presidente, non può essere contestata dai presenti. Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto.-----

Art. 10 Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'associazione è affidata ad un consiglio direttivo composto da tre membri, di cui almeno uno scelto tra i Soci fondatori. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.-----

Il consiglio direttivo è presieduto e rappresentato da un presidente a cui, salvo diversi conferimenti di incarico, sono affidate tutte le funzioni operative, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quella di tesoriere.-----

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta con qualsiasi mezzo anche con telegramma, fonogramma, fax o posta elettronica di regola tre giorni prima della riunione. In difetto di tali formalità e termini, il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice-presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano d'età. Per

la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza assoluta. Le votazioni hanno luogo con il sistema dello scrutinio palese, non essendo lecito lo scrutinio segreto; a parità di voti, dopo il supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione e, nel caso si pervenga ancora alla parità, prevale la proposta a cui è stato dato il voto del presidente. Al consiglio direttivo, rappresentato dal presidente, spettano indistintamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione, in particolare il consiglio direttivo:-----

- delibera sull'ammissione dei soci;-----
- delibera sull'espulsione dei soci;-----
- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;-----
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'andamento della gestione dell'associazione;-----
- delibera sull'assegnazione di speciali incarichi ai soci o, se necessario, a collaboratori esterni e sugli eventuali rimborsi spese e/o compensi;-----
- formula criteri e norme, redige regolamenti e compie atti per il migliore funzionamento dell'associazione;---

Il presidente del consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo e provvede nei casi urgenti, con l'obbligo di informare il consiglio direttivo nella prima riunione. Ha facoltà di: - riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, in nome e per conto dell'associazione, somme di qualsiasi importo e per qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie; - nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; - nominare procuratori speciali e consulenti di ogni genere per il compimento di determinati atti o categorie di atti. In caso di assenza o impedimento del presidente tutte le sue attribuzioni spettano di diritto al vice-presidente. Il concreto esercizio delle attribuzioni stesse da parte del vice-presidente attesta di per sé, di fronte ai terzi l'assenza o l'impedimento del presidente ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità al riguardo.-----

Art. 11 Esercizio

L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il consiglio direttivo deve tempestivamente predisporre il conto economico idoneo a formare il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che dovrà tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura di ciascun esercizio finanziario.-----

Art. 12 Divieti

E' fatto divieto all'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, perseguano le stesse finalità. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----

Art. 13 Scioglimento e liquidazione

L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea. L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. Il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.

Art. 14 Norme applicabili

Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le norme del libro I, titolo II, del codice civile nonché quelle previste dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.-----

Salerno lì, 30 agosto 2012

Claudia Albano

Vincenzo Albano

Ilaria Albano